

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 52-6255

Misure per la copertura dei programmi di finanziamento di opere igienico-sanitarie in territorio montano, ai sensi della L.R. 21 marzo 1984, n. 18 in materia di opere e lavori pubblici e L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 in materia di servizio idrico integrato.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e dell'Assessore Ravello:

Premesso che

- con vari provvedimenti della Giunta regionale e conseguenti determinazioni dirigenziali della struttura competente, la Regione Piemonte ha finanziato, a partire dall'anno 1999 e fino all'anno 2009, interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, con assegnazione di finanziamenti per un importo complessivo di euro 116.650.608,49 a favore di Enti locali, Consorzi di Comuni, Comunità Montane ed aziende operanti nel campo delle risorse idriche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);

- in particolare con D.G.R. n. 26-2074 del 30 gennaio 2006 è stata accantonata la somma di euro 5.000.000,00 sul bilancio 2006;

- con D.G.R. n. 68-3589 del 2 agosto 2006, la Giunta regionale ha approvato le proposte programmatiche delle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato, di seguito denominate "Autorità d'Ambito", per l'anno 2006, da finanziarsi con le risorse precedentemente accantonate con la D.G.R. n. 26-2074;

- con determinazione dirigenziale n. 240/24 del 5 settembre 2006 la anzidetta somma è stata impegnata ai fini del finanziamento dei suddetti interventi;

- con D.G.R. n. 57-4548 del 27 novembre 2006, ad integrazione della suddetta programmazione, la Giunta regionale ha ulteriormente accantonato la somma di euro 7.000.000,00 sul bilancio 2006, successivamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 300/24 del 29 novembre 2006 unitamente alla somma di euro 500.000,00, quale residua disponibilità sullo stanziamento di cui alla D.G.R. 26-2074 del 30 gennaio 2006;

- con D.G.R. n. 36-9703 del 30 settembre 2008 sono stati approvati i criteri di programmazione e finanziamento degli interventi di cui trattasi dando atto della copertura mediante assegnazione sul bilancio 2008 di risorse pari ad euro 1.063.000,00, nonché di ulteriori risorse pari ad euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010. La somma iscritta sul bilancio 2008 è stata impegnata con determinazione dirigenziale 641/DB1000 del 18 novembre 2008 che contestualmente ha approvato un programma per la spesa complessiva di euro 21.063.000,00;

- con D.G.R. n. 42-12102 del 7 settembre 2009, sono state assegnate le risorse per il programma per l'anno 2009 di euro 5.303.990,00 e successivamente impegnate con determinazione dirigenziale n. 459/DB1000 del 5 ottobre 2009;

preso atto che:

- la determinazione dirigenziale del direttore regionale della Direzione Bilancio n. 55/DB/09 del 7 aprile 2010, attuativa della D.G.R. n. 65-13718 del 29 marzo 2010 recante "Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa", ha apportato riduzioni d'impegno per l'importo di

euro 7.000.000,00 sulle risorse impegnate negli anni 2006 e 2009, così come descritto nel paragrafo precedente;

- sempre nell'ottica di provvedere alla razionalizzazione e contenimento della spesa, le risorse precedentemente assegnate con D.G.R. n. 36-9703 del 30 settembre 2008 e programmate con determinazione dirigenziale n. 641/DB1000/2008, per gli anni 2009 e 2010, non sono state iscritte sui relativi bilanci;

- nel 2011, sulla base delle assegnazioni del programma operativo approvato dalla Giunta regionale, sono stati impegnati, a parziale copertura delle riduzioni d'impegno e delle mancate iscrizioni, complessivamente euro 9.747.657,00;

- si è determinata, alla data del presente atto, una economia di spesa di euro 2.476.513,54 a seguito di revoca del finanziamento per rinunce e mancata esecuzione delle opere e per minori spese conseguite nell'esecuzione degli interventi;

atteso che:

- la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (recante disposizioni in materia di servizio idrico integrato) all'articolo 8, comma 4, dispone che le Autorità d'Ambito destinino una quota della tariffa non inferiore al 3% alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che tali risorse siano assegnate alle Comunità Montane, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

- in attuazione dei suddetti disposti ed al fine di ricondurre ad una programmazione unitaria le attività in questione, con D.G.R. n. 1-13451 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha approvato le "Linee Guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana delle Comunità Montane", prevedendo altresì la possibilità di eseguire interventi attinenti al servizio idrico integrato coerenti con il Piano d'Ambito;

- le Linee Guida, dopo aver stabilito che per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato possa essere destinata una quota di norma non superiore al 30% delle risorse totali assegnate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997, ammettono che l'Amministrazione regionale possa autorizzare eventuali deroghe sulla base di motivate e documentate esigenze;

rilevato che:

- per gli interventi in territorio montano ammessi a finanziamento regionale con i provvedimenti regionali sopra richiamati, risulta necessario assicurare una copertura di euro 6.039.229,16;

- del contributo da erogare di cui sopra, circa euro 4.000.000,00 si riferiscono a quote di finanziamento regionale per le quali i beneficiari hanno già presentato la necessaria documentazione, rendendone quindi particolarmente urgente la liquidazione;

- le attuali condizioni di criticità del bilancio regionale non consentono di garantire la copertura di cassa dei finanziamenti programmati in tempi compatibili con l'avanzamento dei lavori e le giuste aspettative dei beneficiari;

- è oltremodo urgente dare corso all'erogazione delle quote di contributo per le quali i beneficiari hanno maturato i requisiti, anche allo scopo di consentire ai beneficiari stessi il pagamento delle imprese realizzatrici dei lavori;

considerato che:

- nella seduta del 24 ottobre 2012, la problematica in questione è stata sottoposta all'attenzione della Conferenza regionale dell'Ambiente, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), quale organismo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione, le Province, le Associazioni rappresentative degli enti locali e le Autorità d'Ambito, in materia di ambiente;

- a tal proposito la Conferenza regionale dell'Ambiente, valutate le condizioni di criticità del bilancio regionale e la necessità di trovare adeguate soluzioni per la copertura degli interventi già in fase di realizzazione, ha ritenuto di condividere la soluzione di provvedere ad essa, in via del tutto eccezionale, con i fondi di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997, purché tali interventi risultino rispondenti alle finalità dei fondi medesimi e sia verificata la relativa coerenza con la pianificazione d'ambito;

- in esito alle suddette verifiche svolte dalla Direzione Ambiente con le Autorità d'Ambito, gli interventi per cui è necessaria la copertura con i predetti fondi risultano nella sostanza coerenti con le finalità dei fondi medesimi e con i Piani d'Ambito, emergendo altresì, per quanto territorialmente differenziata, una situazione di parziale programmazione ed utilizzo di tali fondi da parte delle Comunità Montane;

considerato altresì che l'utilizzo dei predetti fondi per un importo di euro 6.039.229,16, consentirebbe di dare esecuzione alla residuale obbligazione della Regione di pari importo, nei confronti dei soggetti assegnatari di contributi regionali per gli interventi igienico-sanitari in territorio montano;

tutto ciò premesso,

vista la l.r.11.04.2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

vista la l.r. 28.07.2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici Regionali);

LA GIUNTA REGIONALE,
unanime,

delibera

- di stabilire che in via eccezionale, al fine di assicurare la copertura finanziaria della quota residua dei contributi regionali individuati e quantificati nell'Allegato A alla presente deliberazione, concessi per opere igienico-sanitarie in territorio montano ai sensi della l.r. 18/1984, siano utilizzati i fondi di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 13/1997 e conseguentemente di trasferire le relative obbligazioni regionali in capo alle Autorità d'ambito a decorrere dalla data del relativo provvedimento di assunzione delle stesse;

- di limitare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997, per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato A della presente deliberazione, alla concorrenza dell'importo massimo di euro 6.039.229,16, come stabilito nell'allegato medesimo;

- di disporre che le Autorità d'Ambito, previo ricevimento dalla Direzione Ambiente di apposito fascicolo relativo a ciascun intervento, procedano quanto prima alla erogazione degli importi di loro competenza fissati nell'Allegato A, anche in parziale e temporanea deroga a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1-13451 dell'8 marzo 2010;

- di affidare alla Direzione Ambiente la definizione della modalità operative di trasferimento dei suddetti fascicoli alle Autorità d'Ambito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Contributi regionali ai sensi della L.R. 18/1984 per interventi igienico-sanitari in territorio montano

ATO	Finanziamento Iniziale	Finanziamento rideterminato	Liquidato	Da liquidare
1 "Verbano Cusio Ossola - Pianura Novarese"	1.043.828,50	985.082,25	438.913,31	539.608,51
2 "Biellese Vercellese Casalese"	781.645,00	738.585,88	424.714,59	307.260,18
3 "Torinese"	3.034.684,69	2.836.223,27	1.262.409,68	1.538.813,59
4 "Cuneese"	3.867.000,00	3.766.263,85	1.487.775,66	2.271.220,29
6 "Alessandrino"	2.176.500,00	2.111.749,96	729.423,37	1.382.326,59
TOTALI	10.903.658,19	10.437.905,21	4.343.236,61	6.039.229,16